



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 62 del 21/12/2016

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA IV FUNZIONE PER RICOVERO SEI UTENTI DISABILI MENTALI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2017.

L'anno **duemilasedici** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **14:00** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Rossana Carrubba**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
D'AGOSTINO MARIO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	No
CARELLA GAETANO	Assessore	No

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

CITTA' DI TAORMINA

PROPONENTE: **Assessore Servizi Sociali**
AREA: **Servizi Sociali**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile Area IV Funzione per ricovero di sei utenti disabili mentali presso Comunità Alloggio anno 2017.

Premesso che articoli 16 e 17 della L.R. 09/05/1986 n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia attribuiscono ai Comuni la competenza in materia di ricovero di soggetti disabili psichici in strutture residenziali in coordinamento con i competenti servizi sanitari distrettuali;

Che l'Amministrazione comunale ha provveduto a stipulare convenzioni per garantire ai propri cittadini, per i quali non è ipotizzabile un rientro a casa, dignitose condizioni di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare finalizzata al reinserimento sociale degli stessi;

Che nei confronti di utenti disabili psichici residenti nel Comune di Taormina sono stati adottati dal Tribunale differenti provvedimenti n. 572 del 23/06/2015 n. 374 del 02/09/2016;

Che con relazioni del DSM:

- prot. n. 2026 del 14/12/2010;
- prot. n. 27 del 05/01/2012;
- prot. n. 229 del 26/01/2016;
- prot. n. 891 del 15/04/2016;

è stato disposto il ricovero di utenti disabili psichici presso le Comunità Alloggio;

Visto il parere favorevole dell'Assistente Sociale del Comune di Taormina per il proseguimento del ricovero di sei (6) disabili psichici allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Attesa la necessità per questo Comune di mantenere il ricovero dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per sei (6) utenti disabili presso le Comunità Alloggio e Case Famiglia di seguito elencate:

- n. 1 utente presso Associazione Villa S. Antonio con sede a Tremestieri Etneo via Novaluce,73 C.F. 03390150872;
- n. 3 utenti presso a Casa Famiglia "L'Eccezione" con sede legale in via Villamena, 18 – 98039 Gaggi, C.F. 96004010839;
- n.1 utente presso la Comunità Alloggio "Suor Nazarena Majone" con sede legale a Mojo Alcantara in via I^ Traversa Vanella n. 13, P.I. 02849220831;
- n. 1 utente presso la Comunità d'accoglienza "La Cura " sita in Giardini Naxos via S. Paladino n. 32 C.F. 96004010839;

Visto lo schema di convenzione tipo per la gestione di Comunità Alloggio, Case Famiglia allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, approvato con D.PR n. 158 del 04/06/1996;


VISTI:

- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- la circolare Assessoriale n. 8/96;
- la L. 328/2000;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Proseguire il ricovero per i sei (6) utenti disabili psichici presso le Comunità Alloggio, Case Famiglie, Comunità di Accoglienza sopraccitati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; approvare conseguentemente lo schema di convenzione allegato alla presente che ne forma parte integrante ed essenziale.
2. Assegnare la somma di € 111.455,15 al Responsabile Area IV Funzione per il ricovero di sei (6) utenti disabili psichici presso le Comunità Alloggio, Case Famiglie, Comunità di Accoglienza, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con imputazione alla missione 12, programma 1207, macroaggregato 103 dal bilancio esercizio finanziario 2017
3. Dare mandato al Capo Area di provvedere all'adozione degli atti gestionali necessari e consequenziali al presente provvedimento.


L'Assessore ai Servizi Sociali
Dr. Mario D'Agostino



Comune di Taormina

Provincia di MESSINA

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO : CONVENZIONE ASSOCIAZIONE _____
ONLUS – PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER
DISABILI PSICHICI

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ nei locali comunali tra l'Amministrazione Comunale di Taormina legalmente rappresentata dal Dirigente _____ domiciliato per la carica presso il Comune di Taormina sito in C/so Umberto n. 217 e la _____, nata a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione _____ con sede in _____, via _____ iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale enti locali decreto n. 3288 del 15.06.2011 per svolgere attività assistenziali in favore di Disabili Psichici presso la Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. __ unità .

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Taormina,(di seguito A.C). in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che, nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza , l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e , al tempo stesso, la risocializzazione e l'inserimento sociale degli ospiti ;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il

carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente Associazione _____ con sede legale in _____ via _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio - assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

- che l'art. 37 del vigente regolamento dei contratti del Comune di Taormina prevede la scrittura privata, non autenticata e non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso per l'esecuzione del ricovero di un disabile psichico e per un importo non superiore ad € _____ escluso /incluso IVA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Associazione _____, con sede in _____, via _____, per la gestione della Comunità Alloggio per Disabili Psichici inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di Salute Mentale competente per territorio dell'Azienda USL.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione n. ___ unità.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere, entro i limiti indicati dall'art.1, i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché rifluente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il DSM, la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e proseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della Comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel suo contesto territoriale. Dovranno, quindi, essere curati:

- la realizzazione , con l'equipe del DSM o il Servizio Sociale Professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e l'inserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue , attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento di ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a Cooperative Sociali con il concorso finanziario dell'Amministrazione Comunale per Borse di formazione lavoro , a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno , mantenendo i contatti con il datore di lavoro ;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie , gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio(pubbliche , private e del privato sociale).
- L'Ente si impegna inoltre in particolare;
- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività assistenziali;
- a garantire all'ospite l'uso della camera od unità alloggio dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze dell'ospite, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore del soggetto ospite contro gli infortuni e per responsabilità civile;

- a garantire prestazioni medico- infermieristiche per l'ospite, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare all'ospite le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento dell'ospite presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- favorire l'organizzazione e la partecipazione , in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche , unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio Sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di servizio Sociale comunale e al D.S.M. sullo stato del soggetto ospite, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore , sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta , sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornata la cartella personale dell'ospite contenente: documenti di carattere anagrafico ,previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico – psico- sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere all'ospite o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente ;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna , ove l'ASP-ME non provveda a fornire direttamente le relative prestazioni ;

d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle “abilità quotidiane”;

e) un animatore in convenzione ;

f) altro personale : eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale , in relazione alle specifiche attività, anche integrative;

L'ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, ha concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o in assenza , il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione .

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dell'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornalieri degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C. Servizi Sociali

Art. 7

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta dal D.S.M. e sulla scorta acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli

effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C., in raccordo con il D.S.M., incontra con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice, inoltre, riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera sulla base dei prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonee documentazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- un compenso fisso mensile di € _____ per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;

- una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € _____ , da liquidare posticipatamente sulla base dei prospetti mensili.

I suddetti importi saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai impiegati.

Art. 13

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ed ii..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari , gli strumenti di pagamento devono riportare , in relazione a ciascuna transazione , il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): ed il seguente codice unico di progetto.

Art.14

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 15

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza A.C. d'intesa con l'ASP-ME competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo Sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5 Lett.c) della presente convenzione.

Art. 16

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione di D.S.M. competente per il territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 17

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione, a condizione del possesso di autorizzazione al funzionamento o iscrizione all'albo regionale ex art.26, L.R.n.22/86.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissioni o per decesso ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 18

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 19

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico- assistenziali il ruolo del presidente è rivestito da un operatore qualificato dal D.S.M..

Art. 20

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto di determina e della sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. inabili tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art.26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;

Art. 21

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'ente gestore, se dovute.

Art.22

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Messina.

PER L'ENTE ASSISTENZIALE

PER IL COMUNE



COMUNE DI TAORMINA

Assessorato Affari sociali

Prov. di Messina

Taormina 19.12.2016

Oggetto: Attestazione **Ricoveri disabili mentali.**

In riferimento ai ricoveri dei disabili mentali S.R. ricoverato presso la comunità alloggio “ Villa Sant’Antonio” di Aci Sant’Antonio , C.M. , T.R. e G.G. ricoverati presso la casa famiglia “ l’Eccezione di Francavilla Di Sicilia”, M.C. ricoverato presso la Comunità “Suor Nazarena Majone “ di Mojo Alcantara si attesta che i non possono fare rientro nelle famiglie di origine perché non idonei al loro accadimento psico –fisico.

L'Assistente Sociale
Dott. ssa D'Agostino Elena
Dott. ssa Elena D'Agostino
Assistente Sociale
Iscrizione Sez. A N. 2573
Ordine Prof. Ass. Soc. Reg. Sicilia

PARERI EX ART. 53 DELLA L.142/90

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Taormina, 20-12-2016

Il Responsabile dell'Area
(Giovanni Coco)




Comportando la presente proposta impegno
 diminuzione di entrata

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole *ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD
OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA IN FUNZIONE PER RICOVERO DI SEI UTENTI
DI SARIU NENTAU C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2017. NELL'IPOTESI CHE IL RESPONSABILE DI AREA
PROVEDA, A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2016-2018, ALL'ASSUNZIONE
DELL'IMPEGNO DI SPESA ALLA MISSIONE 12 - PROGR. 1207
N. 080099R. 103 DEL BILANCIO 2017*

Taormina, 20.12.2016

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Rosario Carcuruto)



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

Gaetano Carella

Giuseppa Raneri

Salvatore Ciona

Mario D'agostino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 21 DIC. 2016

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 21 DIC. 2016

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba